



31677 / 15

18

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
QUINTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA  
DEL 19/05/2015

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIA LAPALORCIA

Dott. MAURIZIO FUMO

Dott. ANTONIO SETTEMBRE

Dott. LUCA PISTORELLI

Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO

SENTENZA  
- Presidente - N. 1825  
- Consigliere - REGISTRO GENERALE  
- Consigliere - N. 45602/2014  
- Consigliere -  
- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

VULPIO CARLO N. IL 28/07/1960

avverso la sentenza n. 3338/2012 CORTE APPELLO di BARI, del  
28/03/2014

visti gli atti, la sentenza e il ricorso  
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/05/2015 la relazione fatta dal  
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO  
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.  
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l'Avv


Udit i difensor Avv.

competenza territoriale del tribunale di Bari, sezione distaccata di Altamura, in luogo di quella dell'autorità giudiziaria di Torino, nonché manifesta contraddittorietà e\o illogicità della motivazione sul punto. Sotto tale profilo si osserva che, non essendo noto il luogo di consumazione del reato, avrebbe dovuto darsi ingresso al primo criterio suppletivo previsto dall'articolo nove del codice di procedura, che individua la competenza presso il giudice dell'ultimo luogo in cui si è verificata una parte della condotta criminosa. Tale luogo dovrebbe individuarsi in quello in cui si trovano i server sui quali è stato caricato l'articolo diffamatorio e cioè Torino, come da dichiarazioni rese dal teste Colavecchi.

- b. Con un secondo motivo di ricorso deduce violazione dell'articolo 521 del codice di procedura penale, nonché difetto, contraddittorietà e\o illogicità della motivazione con cui l'eccezione è stata rigettata dal giudice a quo.
- c. Violazione degli articoli 595 e 51 e\o 59 del codice penale, in relazione all'articolo 21 della costituzione, nonché 192 del codice di procedura penale. Mancanza e\o contraddittorietà e\o manifesta illogicità della sentenza impugnata con riferimento ai fatti oggetto dell'articolo pubblicato sul sito Internet.
- d. Totale difetto di motivazione afferente la riforma in pejus del capo della sentenza che aveva liquidato, a titolo di provvisionale, la somma di euro 3000, mentre la sentenza di appello ha liquidato, invece, il danno morale e patrimoniale in misura esorbitante rispetto alla provvisionale inizialmente liquidata.

Con memoria depositata il 4 maggio 2015, il difensore della parte civile ha interloquito sulla questione delle incompetenza, ritenendola inammissibile perché già decisa dal tribunale con ordinanza del 20 maggio 2010 e non riproponibile a seguito dell'esame testimoniale dibattimentale. Con riferimento alla violazione dell'articolo 521 del codice di procedura penale, richiama la giurisprudenza di questa corte, secondo cui il richiamo esemplificativo a parti dell'articolo non esclude che la diffamatorietà dello stesso debba essere valutata con riferimento al suo contenuto complessivo.

5. Che per i reati di diffamazione commessi a mezzo internet sia normalmente impossibile stabilire il luogo del commesso reato è intuibile da chiunque; in quanto reato di evento, la diffamazione si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono la espressione ingiuriosa, ma non è sempre possibile l'individuazione del soggetto che per secondo (così integrando il requisito della comunicazione con più persone) legge l'articolo diffamatorio (giacché non è sufficiente la connessione al sito internet che ospita il blog, dovendosi verificare un fatto puramente soggettivo e cioè l'effettiva percezione della comunicazione offensiva).
6. Ne consegue che, procedendo a cascata, viene in esame il primo dei momenti di collegamento suppletivi, sopra richiamato. Se è individuabile il luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione (l'ultima individuabile), è colà che si determina la competenza territoriale per il giudizio.
7. Nel caso di specie, non è seriamente contestabile (e non risulta contestato) che l'ultima parte dell'azione materiale che ha concorso all'integrazione della fattispecie di reato - perfezionatasi, come si è detto, con la effettiva lettura da parte dei terzi dell'articolo asseritamente diffamatorio - sia stato il caricamento sul server che ospita il blog di Carlo Vulpio.
8. A tal proposito, per l'individuazione del luogo in cui tale azione deve ritenersi verificata, dato che la rete internet è in un certo senso ubiqua, una recente pronuncia delle sezioni unite di questa Corte ha tracciato un importante punto di riferimento, affermando che quando un soggetto accede ad un sistema informatico, il luogo del fatto deve individuarsi non nella allocazione fisica del server *host*, bensì laddove il soggetto, dotato di un *hardware* in grado di collegarsi con la rete, effettui l'accesso in remoto (Sez. U, n. 17325 del 26/03/2015, Rocco, Rv. 263020).
9. I criteri enunciati dal supremo Collegio ben possono essere mutuati per il caso di *upload* di un articolo a contenuto diffamatorio, che pertanto deve ritenersi effettuato non nel luogo dove si trova l'elaboratore elettronico che conserva e rende disponibili i dati per l'accesso degli utenti, bensì nel luogo in cui il caricamento del dato "informatico" viene effettivamente eseguito.



caricamento dei dati è avvenuto dall'abitazione del teste. Conclusione non modificabile a seguito delle eventuali diverse dichiarazioni dibattimentali, considerato che, come si è detto in apertura, le questioni sulla competenza vanno decise allo stato degli atti e sono insensibili alle successive emergenze processuali (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 41991 del 15/05/2003, Rv. 226402).

12. La Corte enuncia, di conseguenza, il seguente principio di diritto: "Nei reati di diffamazione commessi a mezzo della rete internet, ove sia impossibile individuare il luogo di consumazione del reato e sia invece possibile individuare il luogo in remoto in cui il contenuto diffamatorio è stato caricato, tale criterio di collegamento, in quanto prioritario rispetto a quello di cui al comma II dell'art. 9 cod. proc. pen., deve prevalere su quest'ultimo, cosicché la competenza risulta individuabile con riferimento al luogo fisico ove viene effettuato l'accesso alla rete per il caricamento dei dati sul server".

13. Il ricorso, dunque, merita accoglimento nel senso precisato, con il conseguente annullamento sia della sentenza d'appello impugnata che di quella di primo grado, restando assorbito l'esame degli altri motivi d'impugnazione.

14. Gli atti vanno altresì trasmessi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara per l'ulteriore corso.

**p.q.m.**

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Ferrara per il corso ulteriore.

Così deciso il 19/05/2015

Il Consigliere estensore  
Paolo Giovanni Demarchi Albengo

Il Presidente  
Grazia Lapalorcia

**DEPOSITATA IN CANCELLERIA**

adef 21 LUG 2015

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Carmela Lanzuise